

**CAPO 3°**  
**Le separazioni.**

Questa inchiesta, come più volte s'è ripetuto, è stata caratterizzata da numerosi casi di chiusura totale delle persone che deponavano. Non pochi

hanno mostrato di non voler riferire persino circostanze semplici e di alcuna responsabilità per sè, di cui dovevano necessariamente essere a conoscenza. Ed anche se più volte richiamati con fondate e logiche contestazioni, e la prospettazione degli obblighi di legge, si sono rifiutati di recedere dalla scelta di opposizione alle indagini. Quasi ostentando sicumera ed irridendo le sanzioni – che in verità secondo la normativa di transizione tra i due codici di rito non sono assolutamente proporzionate alla gravità delle condotte e dei loro effetti, specie quando le reticenze e i favoreggiamenti concernono delitti gravissimi come la strage o l'alto tradimento. E generando così un quasi generale clima di omertà, militare, di corpo, di ceto, di interessi.

Più volte nel corso di atti, queste reticenze sono apparse di tali dimensioni da imporre una reazione giudiziaria. Ci si è riservati, sia per non appesantire ulteriormente l'inchiesta, sia per obiettive incertezze determinate dal trapasso delle procedure. A questo punto occorre procedere, rimettendo all'Ufficio del PM le copie di quelle dichiarazioni palesemente mendaci e reticenti, per quanto di competenza di quell'organo.

E così a partire dall'AM – che nonostante tutto resta uno dei protagonisti di questa tristissima vicenda – a seconda delle sue articolazioni la Procura dovrà provvedere sulle posizioni dei seguenti militari.

Presso lo Stato Maggiore:

1. Colonnello Sidoti Francesco, capo del 4° Ufficio Sicurezza al Volo nel 1980 (v. esami, GI 23.06.92; 12.12.96).
2. Tenente colonnello Giangrande Riccardo, ufficiale di servizio al COP la sera dell'incidente (v. esami, GI 22.07.91; 14.01.92).
3. Maresciallo Berardi Antonio, sottufficiale di servizio al COP la sera dell'incidente (v. esami, GI 15.07.91; 17.07.91).
4. Generale di Squadra Aerea Meloni Luciano, Sottocapo di Stato Maggiore nel 1988-1989 (v. esami, GI 15.01.97; 29.01.97).
5. Generale di Divisione Aerea Giordo Lorenzo, Capo del 2° reparto e Sottocapo di Stato Maggiore nel 1988-1989 (v. esami, GI 29.07.96; 13.01.97).
6. Generale di Brigata Blandini Carlo, Capo ufficio relazioni esterne nel 1990 (v. esami, GI 22.02.95; 25.07.96).

Presso l'Itav:

7. Generale di Divisione Fazzino Cesare, Ispettore nel 1980 (v. esami, GI 10.10.91; 31.01.92; 26.04.94; 17.10.94).
8. Colonnello Gaudio Francesco, Capo del 1° reparto nel 1989-1990 (v. esami, GI 10.07.96).

9. Maggiore Petroni Gisberto, ufficiale addetto 1° Reparto nel 1989-1990 (v. esami, GI 23.02.96; 19.06.96; 20.06.96; 09.07.96).

Presso la RIV di Ciampino:

10. Tenente colonnello Guidi Guido, Capo della RIV nel 1980 (v. esami, GI 10.10.91; 29.01.92; 31.01.92; 17.02.92).

Presso il BTA-DA di Borgo Piave:

11. Generale di Brigata Gullotta Giuseppe, Comandante del centro nel 1980 (v. esami, GI 09.10.96).

12. Tenente colonnello Rossi Gennaro, Capo del centro di programmazione nel 1980 (v. esami, GI 16.10.96).

13. Capitano Di Natale Salvatore, ufficiale addetto al centro di programmazione nel 1980 (v. esami, GI 05.12.91; 20.12.91; 10.01.92; 25.09.96; 25.09.96).

14. Maresciallo Golini Nicola, sottufficiale addetto al centro di programmazione nel 1980 (v. esami, GI 09.10.96; 23.10.96; 05.11.96).

15. Maresciallo Cesaro Luigi, sottufficiale addetto al centro di programmazione nel 1985 (v. esami, GI 09.10.96; 24.10.96; 05.11.96).

16. Generale di Brigata Podrini Carlo, Comandante della Brigata nel 1988-1989 (v. esami, GI 27.09.96; 05.11.96; 06.11.96).

17. Maresciallo Stasio Fausto, sottufficiale addetto al centro di programmazione nel 1988 (v. esami, GI 10.11.95; 13.02.96; 17.04.96; 25.09.96; 25.09.96; 30.10.96).

Presso la 3<sup>a</sup> Regione Aerea di Bari:

18. Generale di Divisione Amaldi Franco, Vice Comandante di Regione nel 1980 (v. esami, GI 15.10.91; 11.06.93; 30.01.96).

19. Colonnello Salvi Vinicio, Capo Ufficio Operazioni (v. esami, GI 30.11.95; 22.05.96).

Presso il 3° ROC di Martina Franca:

20. Capitano Patroni Griffi Vito, Capo controllore sala operativa del SOC la sera dell'incidente (v. esami, GI 22.06.91; 29.07.91; 15.01.92; 14.12.93; 08.01.96; 31.01.96; 08.02.96; 01.04.96; 04.07.96; 05.07.96; 07.11.96).

Presso il 1° ROC di Monte Venda:

21. Tenente colonnello Moneta Carlo, Capo del 1° SOC nel 1980 (v. esami, GI 30.11.95; 23.05.96).

Presso 21° GRAM di Poggio Ballone:

22. Capitano Pongiluppi Dante, Capo ufficio operazioni nel 1980 (v. esami, GI 18.01.91; 03.10.95; 08.11.95; 20.02.96; 17.04.96; 17.04.96; 22.07.96).
23. Maresciallo De Giuseppe Antonio, guida-caccia (v. esami, GI 02.07.90; 11.01.91; 05.03.92; 30.11.92; 25.07.94; 17.03.95; 21.04.95; 03.05.95; 16.05.95; 07.11.95; 12.02.96; 05.03.96; 07.03.96; 16.04.96; 16.04.96; 17.04.96; 03.05.96; 12.06.96).
24. Sergente Maggiore Lauretani Antonio, TPO (v. esami, GI 02.07.90; 05.03.92; 30.11.92; 19.10.95; 07.11.95; 12.02.96; 12.02.96; 12.02.96; 29.02.96; 06.03.96; 16.04.96; 16.04.96; 16.04.96).
25. Sergente Maggiore Cozzolino Donato, TPO/A (v. esami, GI 02.07.90; 11.01.91; 05.03.92; 01.12.92; 15.11.95; 06.03.96; 16.04.96; 16.04.96; 16.04.96; 02.05.96).

Presso l'aeroporto di Grosseto:

26. Tenente colonnello Maresio Luigi, Vice comandante aeroporto nel 1980 (v. esami, GI 21.05.91; 02.03.92; 26.03.92; 12.05.92; 12.06.92; 22.01.93; 07.07.95).
27. Tenente colonnello Gon Alessandro, Capo ufficio operazioni nel 1980 (v. esami, GI 26.03.92; 12.08.92; 22.01.93; 07.07.95).
28. Maresciallo Capitani Mario, Sottufficiale addetto torre di controllo (v. esami, GI 18.02.92; 25.02.92; 24.06.92; 04.03.93; 26.05.93; 28.05.93; 10.06.93; 20.10.93; 22.10.93; 29.02.96; 01.03.96; 16.04.96).
29. Maresciallo Giagnorio Matteo, Sottufficiale addetto torre di controllo di controllo (v. esami, GI 25.02.92; 03.03.93; 10.06.93; 22.10.93; 29.02.96; 01.03.96; 16.04.96).

Presso l'aeroporto di Trapani Birgi:

30. Colonnello Pentericci Giorgio, Comandante aeroporto nel 1980 (v. esami, GI 30.04.92; 07.07.95).

Ma non solo presso l'AM. Anche nelle deposizioni di appartenenti ad altre istituzioni emergono i detti vizi:

Presso il Ministero della Difesa:

31. Generale di Squadra Aerea De Paolis Mario, Capo di Gabinetto dal 1° luglio 1980 (v. esami, GI 14.01.97; 26.11.97).

Presso il S.I.S.MI:

32. Generale di Brigata Aerea D'Ambrosio Giuseppe, dal 24.06.80 Consulente per le operazioni speciali e dal 1°.11.80 Vice Direttore (v. esame, GI 16.12.97).

Presso l'Arma dei Carabinieri:

33. Tenente colonnello Valentini Francesco, al 27 giugno 80 Comandante del Gruppo di Palermo (v. esami, GI 08.09.90, 21.05.96)

Questo elenco di certo non è completo. La lista di coloro che, pur conoscendo fatti e circostanze, hanno impedito gli accertamenti dell'inchiesta e di coloro che hanno favorito gli autori dei reati è sicuramente molto più lunga. La lettura sapiente del PM degli atti e di questo provvedimento conclusivo della fase dell'istruzione ne riempirà le lacune.

\* \* \* \* \*

**Parte 2°**  
**Motivazione in diritto.**

**Libro 1°**  
**La giurisdizione del Giudice Istruttore.**

Il fondamento della giurisdizione del Giudice Istruttore nel presente procedimento riposa sul dettato dell'art.242 delle disposizioni transitorie, c.p.p., e legislazione successiva.

Detto articolo pone il principio della prosecuzione con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti di tutti i procedimenti che alla data di entrata in vigore del Codice e cioè al 24.10.89 fossero stati nella fase dell'istruzione e in cui si fossero verificate le condizioni sub a), b), e c) del comma 1, ovvero: il compimento di un atto d'istruzione, del quale fosse previsto il deposito e la contestazione del fatto all'imputato ovvero l'enunciazione sempre del fatto in mandato o in un ordine rimasto senza effetto (hp. sub a); l'esecuzione, prima dell'entrata in vigore del codice, di arresto in flagranza o di fermo (hp. sub b); presenza nei procedimenti connessi a norma dell'art.45 del codice abrogato delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti fossero già riuniti (hp. sub c).

Detto articolo poneva anche un termine, al 31 dicembre 90, superato il quale il giudice istruttore doveva entro cinque giorni depositare il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art.369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art.372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronunciava sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

Il termine del 23 ottobre 90 è stato di volta in volta prorogato per effetto della seguente normativa: D.L.vo. 17 ottobre 90, n.293; D.L.vo. 12 dicembre 91, n.400; D.L.vo 16 ottobre 92, n.411; L.28 dicembre 93, n.563; L. 22 dicembre 94, n.702; L.28 giugno 95, n.246; L. 02 luglio 96, n.343 e L.27 giugno 97, n.183, ed è giunto sino al 31 dicembre 97. La presente istruzione si è avvalsa delle proroghe sopra citate ed è terminata alla data indicata. Dopo di che sono stati osservati tutti gli adempimenti di cui al comma 3 dello specificato art.242, disp. trans., c.p.p, sino al presente provvedimento.

Questo il fondamento della giurisdizione nel procedimento.

Ma mentre non si sono poste questioni su tale giurisdizione, è stata sollevata nel corso dell'istruzione questione di nullità al riguardo di imputazioni e indiziazioni per reati connessi, commessi sia prima che successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, per cui si è proceduto ovviamente dopo tale data. La questione fu risolta con ordinanza di questo G.I. emessa il 7 febbraio 92 e mai più sollevata.

Qui appare utile riportare soltanto i passaggi di carattere giuridico a sostegno di essa. Vi si affermava in primo luogo che nel corso dei lavori preparatori del nuovo codice di rito più tesi erano state formulate sulla prosecuzione dei procedimenti in corso di istruzione: 1.che tutti dovessero proseguire secondo il rito del '30; 2. Che solo parte che rispondesse a determinati requisiti dovesse proseguire con detto regime; 3. Che a tutti dovesse applicarsi il nuovo regime, salva la questione dell'utilizzabilità dell'istruito.

Il legislatore compì una scelta precisa ponendo la norma di cui sopra, chiara nella lettera ed evidente nella ratio. Il rito del '30 è prorogato per tutti quei procedimenti in cui il fatto è stato contestato all'imputato nella forma dell'interrogatorio o del mandato od ordine rimasto senza effetto, congiuntamente ad un atto del quale è previsto il deposito; oppure dell'esecuzione di arresto nella flagranza o di fermo; e per tutti quei procedimenti connessi, a norma dell'art.45 c.p.p. previgente, e riuniti, sempre che fossero ricorse le condizioni di cui



sopra per uno solo degli imputati o degli indiziati o per una sola delle imputazioni.

Nei procedimenti così determinati si applica la normativa anteriormente vigente nella sua interezza, salvo quelle norme del codice dell'88 tassativamente elencate nell'art.245 delle sue disposizioni transitorie. Si applica perciò anche l'art.45 sui casi di connessione, giacché il corrispondente art.12 del Codice Vassalli non è assolutamente indicato nel citato art.245. Articolo 45 in ogni sua previsione, in tutte cioè le ipotesi di connessione previste dal Codice Rocco, giacché la lettera a) dell'art.262 delle disposizioni transitorie del nuovo codice indica quella norma senza operare distinzioni tra le quattro fattispecie da essa previste. A quella norma perciò si deve far riferimento per determinare l'estensione della lettera c) dell'art.242 in argomento.

Con la lettera c) il legislatore, dopo aver compiuto le precise scelte di cui alle precedenti lettere, non solo estende il rito del '30 ai procedimenti comunque connessi ex art.45 di quel Codice, ma conferma la ratio di quella scelta, richiamando un istituto che consentiva l'estensione dell'istruzione in tutte le possibili articolazioni e a tutti i possibili sviluppi del procedimento, anche per imputazioni diverse ed ulteriori e a carico di nuovi imputati, rispetto alla situazione del procedimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa processuale, sempre che le nuove imputazioni fossero connesse ex art.45 c.p.p. Rocco.

I nuovi imputati come le nuove imputazioni sono articolazioni e sviluppi dell'unico procedimento incardinato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e tali situazioni processuali non costituiscono procedimenti autonomi, per i quali sono necessari provvedimenti di riunione. Soltanto per quelli connessi ex art.45 c.p.p. '30, ma originatisi separatamente e rimasti tali, prima del 24 ottobre 89, era necessaria una formale riunione entro quella data perchè proseguissero, ove verificatesi le condizioni della lettera c), con il rito del '30.

La condizione della previa riunione non può assolutamente attenersi alle fattispecie in procedimento, giacché essa concerne quei procedimenti connessi sì ma sorti distinti. Il legislatore richiedeva il compimento di una scelta di riunione prima del 24 ottobre 89, altrimenti i procedimenti sarebbero rimasti separati e avrebbero avuto seguito secondo i riti che ad essi competevano. Non è assolutamente sostenibile che tale requisito debba valere per situazioni processuali nuove, maturate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, nell'ambito di procedimenti che proseguono con il rito del '30. Quand'anche

valesse l'ipotesi secondo cui queste situazioni fossero dei procedimenti formalmente autonomi, per essi funzionerebbe una riunione automatica, quale dottrina e giurisprudenza hanno sempre sostenuto. Non s'è mai provveduto a riunioni in situazioni di tal genere.

Se si fosse dovuto considerare anche la identificazione di un nuovo imputato per i reati per cui si procede, procedimento formalmente autonomo – in fattispecie concreta per il delitto di strage allo stato contro ignoti – e quindi da sottoporre a formale riunione, ne sarebbe disceso che ove se ne fosse identificato uno degli autori, si sarebbe originato – oltre al procedimento contro i coautori che resterebbero ignoti – un nuovo formale procedimento, che si sarebbe dovuto formalmente riunire a quello già in atto. Ma essendo vietata, secondo argomentazione contraria, qualsiasi riunione dal 24 ottobre 89, questo procedimento dovrebbe essere separato e procedere secondo le nuove regole. Quella situazione processuale, o procedimento, se così lo si vuole definire, si costituisce nell'ambito del procedimento originario, e al più, se lo si definisce formalmente autonomo, è già sostanzialmente riunito o automaticamente ad esso si riunisce. Al punto tale che ove lo si volesse trattare distintamente e secondo il rito di competenza, formalmente lo si dovrebbe separare.

Stabiliti tali principi, ne discende che non può operarsi distinzione tra notizie di reato concernenti fatti commessi sino al 23 ottobre 89 emersi ovviamente dopo questa data, e notizie di reato concernenti fatti commessi dal 24 ottobre 89 in poi, sempre che sussista la connessione ex art.45 c.p.p. '30 con le imputazioni del procedimento che prosegue con il rito di questo Codice.

Il legislatore d'altronde, nel caso si fosse temuta una eccessiva prorogatio della normativa previgente, ha posto un termine per il compimento delle formali istruzioni. Cosicché tale conseguenza di sviluppo delle imputazioni e degli imputati è durato tanto quanto le proroghe di legge e non esiste più dal 31.12.97.

\* \* \* \* \*

**Libro 2°**  
**Le definizioni giuridiche.**

L'unica imputazione su cui si pongono particolari questioni di carattere giuridico, anche perchè di rarissima applicazione, è quella sub A, il delitto cioè ex art.77 c.p. militare di pace cioè di alto tradimento in riferimento a quello ex 289, p.p., c.p. ovvero attentato contro la libertà funzionale del Governo contestato ai generali Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio.

Quanto alle restanti imputazioni – falsi, abusi d'ufficio, favoreggiamenti, omissioni di rapporto, calunnie, false testimonianze ed altre similari – si tratta di delitti di comune applicazione, per cui non è emersa alcuna questione in punto di diritto; per le quali perciò si è solo accertato se le condotte poste in essere integrassero o meno le figure dei reati contestati.

\* \* \* \* \*

**Capo 1°**  
**L'imputazione sub A.**

Queste le connotazioni del delitto sub A. L'oggetto specifico della tutela penale in questa fattispecie, come leggesi nella migliore dottrina, è l'interesse relativo alla personalità interna dello Stato, in quanto attiene al libero e imperturbato esercizio delle attribuzioni e delle prerogative conferite dalla legge al Governo. Governo inteso nell'accezione di organo dello Stato quale previsto dalla Costituzione, con le attribuzioni che ad esso spettano sia come Consiglio dei Ministri sia come singoli Ministri.

Quanto all'elemento materiale del delitto, esso è preveduto in due ipotesi dall'art.289 c.p., e cioè in fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al Governo l'esercizio delle sue attribuzioni o prerogative, ovvero in fatto diretto a turbare tale esercizio. In fattispecie contestata il fatto è quello dell'impedimento.

Il fatto deve quindi essere diretto a tale impedimento; deve trattarsi cioè quanto meno di tentativo di cagionare l'effetto dell'impedimento; tentativo sufficiente per la consumazione del delitto. Il fatto inoltre deve essere idoneo indipendentemente dalle modalità della sua configurazione. Il fatto poi deve essere illegittimo cioè in sè stesso contrario al diritto.

Il fine del fatto deve essere l'impedimento. Si deve cioè con il fatto tentare idoneamente di cagionare un ostacolo alla libera esplicazione della volontà del Governo, o cagionarlo effettivamente, in relazione all'esercizio delle attribuzioni o prerogative. Ovvero si deve tentare di produrre, o produrre, non solo un turbamento, ma l'impossibilità di esercitare le dette funzioni secondo la volontà di chi ne è investito ovvero una coazione ad esercitarle secondo la volontà del colpevole. E' indifferente che l'impedimento, nel proposito dell'agente o in effetti, si riferisca all'esercizio di tutte le funzioni del Governo o di alcune o di una soltanto di esse. Come è indifferente che l'impedimento stesso abbia carattere permanente o temporaneo.

Quanto al riferimento all'esercizio delle attribuzioni e delle prerogative, l'impedimento deve riguardare l'esercizio di esse. E si esercita una determinata funzione non solo con il compimento di atti ad essa inerenti, ma anche con l'osservanza dei limiti posti dal diritto oggettivo all'esercizio della funzione medesima. Quindi si impedisce l'esercizio libero e legittimo della funzione, sia quando la volontà competente viene ostacolata a fare od omettere uno o più atti di questa funzione, sia quando si tenta di costringerla o la si costringa ad atti eccedenti la competenza.

Quanto all'elemento psichico del delitto sono richiesti tanto il dolo generico quanto quello specifico. Il fatto cioè deve essere diretto non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente all'evento preveduto dalla legge. Occorre perciò la volontà cosciente e libera e l'intenzione di compiere il fatto e il fine di impedire illegittimamente l'esercizio delle funzioni o delle prerogative del Governo. I motivi e il fine ultimo degli autori sono indifferenti per la nozione del delitto.

Se il fatto è commesso da un militare, assume il carattere di tradimento, nel qual caso esso è definito dall'art.77 c.p. militare di pace, in relazione all'art.289 c.p. comune, ma la pena è aumentata di un terzo.

Lo Stato Maggiore è sicuramente a conoscenza di tutto quanto è successo e s'è compiuto al riguardo sia della caduta del DC9 Itavia che di quella del MiG 23. In tal senso, lo si è detto nella motivazione in fatto, la ascesa verso l'alto delle notizie e delle informazioni che dalle più disparate istanze dell'Arma confluiscono allo Stato Maggiore; in tal senso le stesse attività poste in essere dallo Stato Maggiore. Nè d'altra parte è sostenibile che in una Forza Armata gerarchicamente strutturata non avvenga o si interrompa questo flusso.

Al riguardo del primo evento s'è visto che le notizie dai livelli più bassi, quelli territoriali quali i vari CRAM e l'ACC di Ciampino e quelli immediatamente superiori come i ROC e i SOC, sono salite verso le entità centrali attraverso ben tre diversi percorsi. Le notizie concernevano le ipotesi sull'incidente, collisione ed esplosione per più cause tra cui quella da ordigno, e il contesto nel quale quell'incidente si collocava. Ovvero un contesto di intenso traffico militare nell'area e al tempo dell'incidente. Notizie che si sono formate e scambiate, come detto, a Ciampino, Marsala, Martina Franca e probabilmente anche altrove. Che di qui son salite da Ciampino ACC alla RIV, dalla RIV al 2° Reparto ITAV, dal 2° Reparto all'Ispettore Generale e di qui con ogni probabilità allo SMA. E poi - secondo percorso - da Martina

Franca SOC al COP e dal COP allo SMA. E infine - terzo percorso - da Martina Franca ROC alla 3<sup>a</sup> Regione Aerea e dalla 3<sup>a</sup> Regione Aerea allo SMA.

Non solo: l'AM aveva la possibilità – e di certo se n'è avvalsa, perchè le riduzioni dati dei siti automatizzati e le ricerche sui DA1 dei siti manuali furono immediatamente compiute nella notte, così come al massimo l'indomani fu compiuto il plottaggio dell'ATCAS, in forma completa e non in quella monca che si è asserito – l'AM, si diceva, poté esaminare immediatamente tutti i dati radaristici e venire a conoscenza in tempo reale di tutte quelle evidenze al riguardo delle tracce, che l'inchiesta solo con diciotto anni di dura istruttoria ha scoperto; evidenze che non manifestano certo un cielo sgombro intorno al volo del DC9 nè assenza totale di traffici militari prima e dopo l'incidente.

Nè corrisponde a verità che non era stato possibile esaminare dati radar perchè in possesso esclusivo della magistratura, sia perchè ogni riduzione e plottaggio è stato compiuto nella immediatezza, sia perchè i relativi supporti furono acquisiti dall'AG solo a distanza di giorni se non di mesi, con tutto il tempo per gli enti detentori di formare copie, che a volte sono state consegnate al posto degli originali. Quando addirittura, come è accaduto, non sono stati consegnati nè in originale nè in copia reperti radaristici pur conservati ed accentrati, per effetto di retta esecuzione di provvedimento dell'AG, ma poi scomparsi grazie ad una restrittiva, probabilmente colpevole, esecuzione di esso.

Ma oltre queste comunicazioni, vi erano presso lo SMA anche conoscenze dirette. Lo SMA attraverso il 2° Reparto SIOS/A, ben a conoscenza delle ipotesi di quella sera e dei relativi seguiti, intrattenne, a partire dall'indomani dell'incidente, rapporti strettissimi con il working group costituito presso l'ambasciata statunitense, che a quel tempo indagava proprio sulle ipotesi di collisione, quasi collisione e probabilmente anche di abbattimento che circolarono sin dall'immediatezza dell'evento. Sezioni ed ufficiali ben determinati del 2° Reparto erano la controfaccia di quel team statunitense ed avevano con esso rapporti quotidiani. Essi erano stati ovviamente autorizzati dal responsabile di quel Reparto, il quale altrettanto ovviamente riferiva di questa attività in sede SMA.

Non si vede assolutamente come lo SMA potesse ignorare ipotesi, fatti a sostegno di queste ipotesi, contesti di quella sera e anche di altre occasioni, su cui esso per primo aveva il dovere o il diritto di intervenire. Esso doveva esserne, e ne era, a conoscenza.

Quanto poi al secondo evento, s'è dimostrata in fatto l'inconsistenza della tesi ufficiale e cioè che il MiG 23 fosse precipitato



sul nostro territorio il 18 luglio 80. E non v'è bisogno di spendere altre parole sulla falsità della ricostruzione dell'AM, voluta ed attuata – appare impossibile sostenere il contrario, giacchè non si vede quale altra entità potesse inquinare la verità di questo evento – dallo SMA di quella Forza Armata.

Quello che seppe lo SMA non lo riversò al superiore livello politico. Così come appare dalle dichiarazioni del Ministro della Difesa e del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, rispettivamente l'on.le Lagorio e il senatore Cossiga.

Il primo, come risulta dai suoi interventi in sede parlamentare non era stato messo a conoscenza di alcunchè sul DC9 mentre sul MiG 23 gli era stata data la versione “ufficiale”. Anche in sede di audizione presso la Commissione Stragi come di esami presso questa AG egli ha più volte ribadito di essere stato informato dallo SMA – a proposito della caduta del DC9 – della “assenza di velivoli militari italiani e alleati in zona e di esercitazioni aeronavali”. Così come ha escluso di aver ricevuto dal S.I.S.MI rapporti o relazioni sull'incidente di Ustica, in quanto se così fosse avvenuto “la circostanza avrebbe destato in me allarme, e la cosa sarebbe rimasta impressa”. Anche se era stata sua preoccupazione che il disastro potesse essere stato causato dalla collisione con un velivolo militare. Mai gli fu riferito di presenze di traffico militare americano e che in tal senso si erano fatte ricerche. (v. esame Lagorio Lelio, G.I. 16.01.92).

“La versione permanente dei militari è stata la seguente. In primo luogo lamentavano di non avere a disposizione tutti gli elementi di rilevazione, perchè acquisiti dall'AG. Escludevano poi collisioni con aerei italiani, perchè non ne mancava nessuno. Quando cominciò a profilarsi l'ipotesi dell'abbattimento con missile, mi riferivano che nessun missile italiano mancava, precisando che le scorte son tutte inventariate. Per quanto riguardava le Aviazioni alleate, mi riferivano che a domanda avevano sempre risposto che non mancava nessun aereo e nessun missile. Quando dovetti riferire la prima volta alle Camere, ai primi di luglio, chiesi allo Stato Maggiore un rapporto. Ricordo che in esso si diceva che l'attività volativa al momento dell'incidente era “rarefatta”– di questo rapporto ovviamente non s'è trovata traccia; nde.

L'Aeronautica Militare non mi fornì nessun segnale forte sulla vicenda ipotizzando il missile o altre ipotesi. I rapporti erano scritti e vi si assumeva la versione secondo cui non si era verificata nè collisione con aereo da guerra italiano nè abbattimento ad opera di un missile e che quindi trattavasi di un disastro dell'aviazione civile di competenza del Ministero dei Trasporti e della Magistratura ordinaria.

L'Aeronautica Militare non mi riferì in tal senso neanche a livello di ipotesi e cioè che il DC9 fosse stato abbattuto da un missile o da un velivolo nazionale o alleato; anche perchè se solo mi avessero adombrato una simile ipotesi, ben diversa sarebbe stata la mia reazione e non mi sarei fermato a ritenere competente per Ustica il solo Ministero dei Trasporti.

Prendo atto che il generale Bartolucci, sentito dalla Commissione Governativa del Presidente Pratis, in data 5 maggio 89, riferiva che lo SMA dopo l'evento "pensò subito ad una collisione in volo con altro velivolo". Tale preoccupazione fu anche mia e del Gabinetto e fu sciolta a seguito delle ulteriori informazioni fornite dall'Aeronautica sull'assenza di perdite di aerei militari e di manovre nel Tirreno.

Prendo atto che il generale Pisano nell'audizione alla Commissione Pratis, resa in data 4 maggio 89, riferiva che il giorno successivo all'evento il controllo di Ciampino rivedendo il nastro della registrazione del radar Marconi alla moviola, ha rilevato tre plots sconosciuti e che il loro correlamento fu interpretato nel senso che esso poteva riferirsi ad un velivolo che stava manovrando per colpire il DC9. Sono sicurissimo che nulla mi fu detto a questo riguardo.(v. esame Lagorio Lelio, G.I. 10.12.97)

Ma anche il senatore Cossiga nella sua qualità di Presidente del Consiglio, non ricevette alcuna informazione dall'AM. "Sono cose che io ho appreso esclusivamente dai giornali quando ero Presidente della Repubblica".(v. esame Cossiga Francesco, G.I. 30.07.92).

Ed anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, l'on.le Mazzola – che tenne questo incarico sia nel gabinetto Cossiga che nel successivo Forlani – ha mai saputo alcunchè. "Durante tutto questo periodo non si è mai parlato di Ustica in termini che non fossero quelli dell'incidente ovvero del cedimento strutturale". (v. esame Mazzola Francesco, G.I. 15.03.95).

Per quanto concerne gli altri due Ministri che pure potevano divenire eventuali terminali di notizie provenienti dall'AM, e cioè il Ministro dell'Interno e il Ministro dei Trasporti, rispettivamente gli on.li Rognoni e Formica, nulla appare dal complesso dei loro esami al riguardo di informative dell'AM sull'incidente nei loro confronti. Anche ad essi perciò nulla è stato riferito.

Discorso diverso deve farsi al riguardo di quell'organo, che pur poteva funzionare da intermediario tra il massimo livello militare, ovvero lo SMA, e il livello politico, cioè il Gabinetto del Ministro della Difesa.

Al tempo, quanto meno dal 1° luglio 80, ne era titolare un generale di S.A., De Paolis, e suo vice per gli affari dell'Aeronautica era il generale di B.A. Pugliese. Il Gabinetto perciò in quel periodo era tenuto da una salda presenza dell'AM. Questo non vuol dire che esso costituisse un diaframma tra SMA e Ministro. Anche perchè il legame tra il Ministro e il suo capo di gabinetto è apparso molto forte, per cui difficilmente notizie pervenute al generale De Paolis non sarebbero state riversate da costui al Ministro. Non è stato possibile invece ricostruire con chiarezza il rapporto tra De Paolis e Pugliese. Al riguardo deve rammentarsi una vicenda che potrebbe illuminare su come il flusso informativo potesse fermarsi allo SMA e a persone ed entità ad esso collegate. Al Pugliese furono riferiti i risultati del sopralluogo effettuato dal 2° Reparto a Bocca di Falco per l'identificazione dei reperti del disastro accantonati in quell'aeroporto. Il relativo rapporto non fu portato nemmeno alla visione del Capo di Gabinetto Pugliese. D'altra parte costui è stato accusato da Vanno di essere stato in possesso di nastri radar, su cui vi erano i dati di Ustica definiti "l'equivalente di un colpo di Stato".

Lo SMA, nelle persone che sono divenute imputate, è stato a conoscenza di tutte le vicende. Questa conoscenza può aver lambito il Gabinetto della Difesa, ma non v'è in tal senso alcuna prova certa. Così come non v'è prova che lo SMA abbia riferito al Governo o che il Governo abbia saputo. Anche se può apparire per più versi non credibile che il livello militare, in un Paese come il nostro, abbia potuto gestire queste drammatiche vicende, il disastro DC9 e la caduta del MiG 23, da solo, senza informare e chiedere l'avallo alle autorità politiche per chiuderle e così seppellire la verità.

Dalla mancata informazione la totale inerzia del Governo, l'impedimento cioè delle sue iniziative ovvero dell'esercizio dei suoi poteri e dei suoi doveri sia sul piano interno che su quello delle relazioni internazionali.

I fatti, le condotte degli imputati e i risultati di esse, quali sono emersi dal mandato di comparizione 15.05.92 e quali sono stati contestati nel corso dei molteplici interrogatori, integrano, non v'è alcun dubbio, il delitto rubricato. Sono sufficienti in tal senso la parte di motivazione di quel provvedimento e i più importanti nuovi elementi di fatto accertati dopo i primi interrogatori.

Nessuna questione poi sulla continuazione, sul concorso e l'aggravamento contestati.

\* \* \* \* \*

**Capo 2°**  
**Le restanti imputazioni.**

Quanto poi alla definizione giuridica delle condotte ascritte agli imputati Pisano, Cavatorta, Zauli e Muzzarelli, specificate nel mandato

di comparizione emesso in data 28 maggio 92, deve osservarsi, anche in adesione alle richieste del PM, quanto segue.

Sul delitto ex art.323 C.P. deve esser preso atto che esso, a seguito dell'intervenuta novella n.234 del 97, non è più configurabile, non potendosi presumere in fattispecie il conseguimento di un profitto patrimoniale proprio o altrui da parte degli imputati.

Deve ritenersi invece assorbita nella condotta propria del delitto di abuso anche quella rubricata come falso ideologico. Al riguardo, infatti, va anzitutto osservato che la parte finale dell'imputazione, quella attestante la presunta omissione di notizie, pur incontestabilmente rilevante ai fini della configurazione del delitto di abuso previgente, non può però integrare il delitto di falso ideologico, essendo il prevalente orientamento giurisprudenziale contrario alla configurabilità di falso ideologico, per omissione. Non è però possibile neanche configurare il falso ideologico in quelle affermazioni contenute nel testo ufficiale della relazione (e che qui di seguito vengono riportate), che per il loro tenore letterale e per il contesto logico in cui vengono inserite, potrebbero avere l'apparenza di attestazioni ideologicamente false, così come i seguenti incisi: 1) pag.63 relazione finale: "gli operatori (del controllo del Traffico Aereo) non hanno rilevato alcuna anomalia o interferenza attorno alla traccia del DC9 Itavia". 2) Pagg.64 e 65 relazione finale: "non è stato possibile pervenire ad alcuna correlazione a causa della indisponibilità dei piani di volo del T.A. generale edelle registrazioni delle comunicazioni TBT e telefoniche in possesso dell'AG". 3) Pag.73 relazione finale: "... e che sia nel settore della DA come in quello del TA non era stato messo in atto alcuno dei provvedimenti previsti in caso di situazioni anomale".

Non v'è dubbio che tali affermazioni non corrispondano a verità; tuttavia esse a ben guardare non costituiscono delle attestazioni della Commissione, ma sono piuttosto il frutto di giudizi e di considerazioni conclusive che la Commissione trae dal lavoro svolto; lavoro che per quanto si è sopra rilevato presenta profili elusivi di omissioni e incompletezze inquadabili senz'altro nella già descritta condotta di abuso, ma non nella più circoscritta e tipizzata fattispecie di falso ideologico.

Quanto all'ipotesi di favoreggiamento, essa appare correttamente contestata, atteso che non v'è dubbio che all'epoca della relazione della Commissione Pisano - che fu costituita all'indomani del deposito della perizia Blasi, la quale, concludendo per l'ipotesi del missile come causa della caduta del DC9, automaticamente adombrava livelli di coinvolgimento dell'AM - era certamente prospettabile l'esistenza di condotte delittuose ascrivibili all'Aeronautica Militare anche se

all'epoca ancora a livello di ignoti; sicché le conclusioni della Commissione erano astrattamente idonee, col loro contenuto elusivo ad ostacolare le indagini che l'AG si apprestava a proseguire per l'individuazione dei responsabili quantomeno devianti all'interno dell'AM in ordine all'accertamento delle responsabilità.

Ciò posto va rilevato che il delitto di favoreggiamento personale, essendo stato perpetrato nel 1989, è oramai prescritto.

Quanto infine alla definizione giuridica delle condotte di falsa testimonianza, favoreggiamento personale e falso per soppressione ascritte agli operatori delle sale operative di Marsala e di Licola, questo GI ritiene che debbano essere accolte le richieste del PM.

In effetti le condotte di favoreggiamento e falso per soppressione devono essere assorbite nella più generale contestazione di falsa testimonianza. Per giurisprudenza prevalente infatti si può ipotizzare un favoreggiamento personale in concorso formale con la falsa testimonianza solo allorchè sia apprezzabile una ulteriore e pregressa condotta deviante dell'imputato rispetto a quella che si concretizza con la deposizione resa al Magistrato (cfr. Cassazione 13 novembre 81, Princi; Cassazione 13 dicembre 82, Scirripa; Cassazione 16 dicembre 83, Tarantino). Nel caso concreto invece i primi comportamenti di non collaborazione degli imputati si concretizzano proprio nel momento in cui vengono sentiti dal PM o dal GI.

Per quel che concerne il delitto di falso per soppressione quanto al profilo attinente la mancata identificazione di tracce radar da parte degli imputati – condotta anch'essa consumatasi in sede di deposizioni testimoniali – appare più corretto ritenere che siffatto contegno non integri il delitto ex art.476, 490 C.P., ma vada assorbito nella condotta contestata come falsa testimonianza. Quanto invece al profilo attinente la presunta soppressione di dati radaristici, diversamente dalle requisitorie, permanendo prove di alterazioni o manomissioni dei dati radaristici, si deve formulare declaratoria di non doversi procedere per non aver commesso il fatto, perché non sussistono prove a carico degli imputati, e non perchè il fatto non sussiste.

Quanto poi alla residua imputazione di falsa testimonianza si deve escludere la contestata aggravante ex art.112 n.1 c.p., giacchè non può ritenersi raggiunta prova d'un previo concerto degli imputati nel rendere false dichiarazioni, avuto anche riguardo al rilievo che i reati appaiono consumati in epoche, luoghi e AA.GG. diverse a seconda degli imputati stessi, sì che, se è possibile assumere che tutti fossero in qualche modo condizionati da quell'atteggiamento di "chiusura", che

connota tutti i protagonisti di questa vicenda giudiziaria, non può ritenersi certo che nel momento di deporre il falso ciascuno si rappresentasse il falso deposto dagli altri. L'esclusione della contestata aggravante determina l'intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza anche se aggravato ex art.61 n.9 c.p., in quanto per detta imputazione (ancora punibile all'epoca del commesso reato con pena edittale non superiore ad anni quattro) il termine massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo.

\* \* \* \* \*



**Libro 3°**  
**La questione della competenza del Giudice Militare.**

Invero la parte civile Davanzali ha sostenuto nelle richieste dopo il deposito degli atti il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (v. memoria depositata il 15.02.99 nell'interesse della parte offesa Aldo De Lisi dall'avv. Carlo Palermo).

In particolare perchè – e qui si dà un ordine alle motivazioni di questa parte diverso da quello seguito nel documento - “considerate le specifiche ipotesi di reato per le quali si chiede il rinvio a giudizio e l'archiviazione (in particolare per il delitto di strage), non è difficile ipotizzare la possibile eccezione che potrebbe essere sollevata dagli

imputati in sede dibattimentale: una volta venuta a mancare la competenza e la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al delitto più grave (comune), ovvero il reato di strage – il quale costituisce non solo l'episodio di riferimento sostanziale ma anche processuale per tutti gli altri reati contestati e connessi sotto vari profili – potrebbe ritenersi “sfuggita” la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria in ordine ai residui reati per i quali viene chiesto il rinvio a giudizio.

Difatti tra i reati per i quali è chiesto il dibattimento il più grave è quello dell'alto tradimento (reato militare), mentre gli altri – delitti comuni (reati vari contro l'amministrazione della giustizia: false testimonianze e depistaggi) la cui presenza se in connessione con delitti militari comporterebbe “attrazione” del procedimento per il giudice ordinario – certamente erano “connessi” con il delitto di strage (però da archiviare), molto difficilmente però potrebbero ritenersi in qualsiasi modo connessi con l'ipotesi di alto tradimento.

In sostanza, una volta venuta meno (con l'archiviazione) l'ipotesi di reato comune di strage (la cui formulazione avrebbe giustificato, per le norme procedurali in vigore, l'“attrazione”, davanti al giudice ordinario, anche dei reati militari come il reato di alto tradimento), il reato attualmente più grave – per il quale oggi si chiede il giudizio – diviene l'alto tradimento (e non certo l'inesistente attentato agli organi costituzionali aggravato perchè compiuto da un “militare”), reato però che, allo stato, non rientra più nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del tribunale militare.

Attraverso l'attuale omissione di indicazione dell'art.77 cod.pen.mil. pace, parrebbe dunque che il reato contestato ai generali Bartolucci Lamberto, Ferri Franco, Melillo Corrado e Tascio Zenò, da reato proprio militare (di “alto tradimento”) si sia trasformato in reato comune (di “attentato agli organi costituzionali”) ... quasi che i soggetti incriminati non siano più “militari” ed a loro non sia stato correttamente contestato (il che invece appare avvenuto all'epoca legittimamente, in quanto nel processo esisteva anche l'ipotesi, più grave, del reato di strage) il reato per essi tipico e proprio, l'alto tradimento.

Sulla base della sopraindicata situazione processuale – peraltro prevedibile sin dal 1991 in quanto mai l'autorità giudiziaria ordinaria di Roma aveva incriminato taluno per il delitto di strage e quindi era naturale che il problema della “giurisdizione” si sarebbe posto nel momento della archiviazione del reato più grave (o, con un rinvio a giudizio dinanzi al giudice ordinario, a posteriori, in sede di “giudizio”, con una eccezione pregiudiziale di nullità assoluta, radicale e

insanabile, che avrebbe fatto crollare irrimediabilmente tutto il processo) un'unica soluzione processuale (in assenza di un'altra proroga di indagini sulla "strage", resa eventualmente possibile solo con un'apposita legge) parrebbe imporsi (giuridicamente e, sostanzialmente, per salvare il salvabile): una immediata declaratoria da parte del giudice istruttore, in difformità delle richieste della procura di Roma, del difetto della propria giurisdizione con trasmissione degli atti al Procuratore del tribunale militare di Roma ...".

Immediatamente dopo si chiede di pronunciare sentenza di non doversi procedere contro Santovito Giuseppe per il delitto di strage, perchè estinto per morte del reo. Così motivando: "...si sono espresse numerose considerazioni sulle varie risultanze processuali già acquisite nei confronti del direttore del S.I.S.MI Giuseppe Santovito, deceduto nel 1984.

Certamente denotano responsabilità superiori e direttive rispetto a quelle ipotizzabili per gli attuali imputati del reato di alto tradimento, le varie risultanze processuali e le annotazioni varie che lo riguardano e in particolare la sua stessa annotazione sulla propria agenda ("Sentire i Servizi" con la precisazione, subito a lato: "Notarnicola") – la quale ha consentito di formulare accuse oggi trasfuse nelle più gravi richieste di rinvio a giudizio -: tutto ciò dovrebbe indicare la "iniziativa" personale del direttore del S.I.S.MI Santovito nel fronteggiare la particolare situazione che si era verificata, nell'operarsi per confutarla dissipando (avvalendosi del personale alle proprie dipendenze) sospetti che emergevano sulla strage e sulla connessione di quest'episodio con quello del MiG libico fatto rinvenire a Castelsilano.

Sempre lui dovrebbe essere – come si è visto – l'autore del progetto Tascio-Notarnicola che avrebbe probabilmente condotto in particolare all'occultamento delle prove sul MiG libico e agli emergenti esiti della autopsia.

Non può trascurarsi il fatto che lui, quale Direttore dell'organismo informativo militare (e, indipendentemente dalle "deviazioni" del S.I.S.MI, di cui si ha notizia in altri processi), era senz'altro il soggetto più idoneo (e l'autorità), che, per le funzioni svolte (anche in correlazione ai necessari contatti con i Servizi segreti di altri Paesi), avrebbe potuto essere il naturale primo depositario (se non "co-attore") delle inconfessabili verità nascoste dietro la strage di Ustica.

Questi, infine, sulla base degli atti, di certo "sapeva" tutto, da prima a dopo Ustica: perchè forse aveva diretto dal S.I.S.MI le operazioni di Ustica e aveva pilotato le indagini sulle connessioni con

la caduta del MiG libico; ma aveva anche, prima, direttamente partecipato (come Intelligence) all'arresto di "Said Salem", e poi alle trattative con le autorità (libiche e italiane) per il suo rilascio; e poi al suo "passaggio" (tramite lo stesso Semerari) per Villa Mafalda, e quindi alla sua liberazione, e, infine a ... ciò che forse aveva comportato la sua restituzione a Moammar Gheddafi ... passando per Ustica."

Infine quella che nell'ordine era la prima richiesta e cioè il riconoscimento della competenza del giudice militare: E questo perchè: "L'articolo 77 del codice penale militare di pace prevede l'ipotesi di reato dell'"alto tradimento", che scatta quando il reato previsto dall'art.289 codice penale viene commesso da militari (in questo caso si applica un aumento di pena di un terzo rispetto a quella prevista dal codice penale).

E', in sostanza questa ("alto tradimento") la definizione che assume il reato previsto dal codice penale ordinario di cui all'articolo 289 ("attentato agli organi costituzionali dello Stato"), laddove il fatto costitutivo del reato stesso non venga compiuto da civili, bensì – come nel caso di specie -, da militari in servizio.

In particolare, le specifiche imputazioni dell'alto tradimento rimontano al gennaio del 1992 in occasione della avvenuta contestazione ai quattro generali – avvenuta con avvisi di garanzia poi seguiti dagli interrogatori – del reato previsto dall'art.289 cod. pen. e 77 cod. pen. pace (ovvero del reato di alto tradimento).

Ma come mai allora, se i generali Bartolucci Lamberto, Ferri Franco, Melillo Corrado e Tascio Zeno, sono stati imputati nel processo per il reato di "alto tradimento", oggi, nei loro confronti, la Procura di Roma parrebbe abbia dimenticato, nella richiesta di rinvio a giudizio, accanto alla menzione del reato di cui all'articolo 289 cod. pen., la indicazione specifica dell'art.77 del codice penale militare di pace (e quindi l'ipotesi di "alto tradimento")? Come se fosse possibile per gli attuali imputati (che sono tutti generali) essere rinviati a giudizio per il reato comune di attentato agli organi costituzionali e non per quella speciale militare, di alto tradimento? O come se la loro oggettiva qualità di militare possa solo configurare una semplice "aggravante" del reato ordinario di attentato agli organi costituzionali (con semplice aumento di pena) e non già il distinto reato militare di alto tradimento?"

Su tali richieste esprimeva parere contrario il PM, sostenendo che secondo il combinato disposto dagli artt.264, c.p. m.p., e 45 c.p.p. del '30 il delitto di cui al capo A della rubrica, cioè quello previsto dagli artt.289, c.p., e 77 c.p. m.p., resterebbe comunque attratto dalla

giurisdizione ordinaria in quanto connesso con i delitti previsti dal codice penale ordinario per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. E aggiungendo che comunque, nella fattispecie concreta, il delitto ex art.289 contestato agli imputati generali Bartolucci, Ferri, Tascio e Melillo deve definirsi non come reato militare bensì come reato previsto dal codice penale ordinario, trattandosi di disastro che aveva coinvolto un velivolo civile e cagionato vittime civili, ed apparendo le condotte omissive e devianti che integravano tale imputazione, lesive di valori di rango costituzionale propri dell'ordinamento civile e non di quello militare, venendo così meno la stessa ratio della giurisdizione militare.

In primo luogo deve rilevarsi la contraddizione che immediatamente appare nelle motivazioni della parte civile. Da un lato si sostiene che in questo procedimento pervenendo all'archiviazione dell'imputazione di strage verrebbe a cadere il delitto più grave che reggerebbe la giurisdizione ordinaria; dall'altro si ritiene la sussistenza di questo delitto quanto meno a carico del generale Santovito nella sua qualità di Direttore del S.I.S.MI di cui si dovrebbe dichiarare l'estinzione, ma solo perchè il reo è morto.

In effetti gli elementi di fatto che si sono accertati nell'istruzione non comportano assolutamente la caduta di questo delitto, anzi ne mostrano con chiara evidenza la sussistenza, e non si procede, allo stato, oltre, perchè tuttora ignoti i suoi autori. Il reato sussiste e non se ne dichiara l'archiviazione. Sempre si potrà procedere sulla base di quanto dimostrato e con nuovo rito, quando se ne scopriranno gli autori.

Nemmeno si possono accogliere le richieste della parte civile sulla posizione di Santovito. A carico di costui stanno certo molteplici di quelle condotte che sono state rilevate nella memoria, ma non si raggiunge prova di una causalità diretta tra di esse e la strage nè tantomeno una colpevole previsione dell'evento – prescindendo da responsabilità “politiche” e d'altro genere. E in effetti contro questo personaggio non è stata nemmeno esercitata azione penale.

Quanto al difetto di giurisdizione conseguente all'ipotesi di cui sopra, si deve da ultimo osservare che – una volta posto che il delitto di strage comunque permane e che anzi l'istruttoria ne ha confermato, determinandone i connotati, la sussistenza, pur se ne restano allo stato ignoti gli autori – esso è palesemente connesso, secondo la connessione del 30, condivisa dal c.m. p.c., che vige in questo procedimento – per non essere ricompreso in quelle norme del codice dell'88 che si applicano comunque – ai sensi dell'art.264 c.p. m.p., al delitto ex art.77 c.p. m.p. in relazione a quello ex art.289 c.p.. Ne deriva pertanto la

competenza della giurisdizione ordinaria. Ma quand'anche, per ipotesi assurda, dovesse valere quanto sostenuto dalla difesa di parte civile De Lisi, e cioè che "scomparendo" la strage, rimanesse solo l'alto tradimento, reato militare, ciò non corrisponderebbe al vero dal momento che resterebbe comunque la connessione con i restanti delitti ex artt.323, 479, 476 378, 361, 368, 372, 490, 351, 326, delitti comunque comuni, che d'altra parte sono stati contestati a molteplici imputati, di cui non pochi di certo assolutamente non assoggettati – tra gli altri anche gli appartenenti ai Servizi, che non hanno lo status di militare – alla giurisdizione militare.

Ne consegue che sull'inchiesta permane la giurisdizione ordinaria.

\* \* \* \* \*

**Libro 4°**  
**La giurisdizione oltre il termine ex art.242 disposizioni transitorie,**  
**c.p.p.**

La norma che disciplina i termini per la definizione istruttoria nel presente procedimento è contenuta nell'art.242, comma 3, delle disposizioni transitorie del codice di rito.

In questo procedimento l'ultimo termine previsto quello per la pronuncia del provvedimento di definizione è stato superato. E non poteva essere altrimenti a meno che non si redigesse un provvedimento di definizione privo di motivazione; sia per la mole degli atti che per il numero delle questioni. Il termine non sarebbe stato sufficiente nemmeno al vaglio dei documenti pervenuti dopo la scadenza di quello ex art.372, c.p.p. previgente.

Una volta superati i termini ex art.242, co. 3, c.p.p., disp. trans., non si determina né nullità né decadenza. Tanto meno se si supera quello previsto per il deposito della decisione. Tanto meno in questa fattispecie si determina carenza di giurisdizione. Carenza che si ha soltanto, per comune dottrina e pacifica giurisprudenza, quando v'è esercizio di una potestà non attribuita, ad alcun potere dello Stato, o esercizio di una potestà attribuita ad autorità diversa da quella giudiziaria, o esercizio di una potestà attribuita a una diversa giurisdizione. E in ipotesi ovviamente non si versa in alcuna di queste fattispecie. Come non si versa in causa di nullità assoluta, per cui vale il principio della tassatività della loro previsione.

La giurisprudenza della Suprema Corte sulla questione, come s'è detto, è costante. "Il legislatore, allo scopo di conservare quanto più possibile l'efficacia delle attività processuali già compiute, ha disciplinato, con le norme (transitorie) contenute nel titolo III del D.L.G. 28 luglio 1989,

n. 271, in maniera graduale ed articolata il passaggio dal vecchio al nuovo codice di rito, per i procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore dello stesso. In particolare, l'art. 242, 3° comma, disp. trans., occupandosi dei procedimenti in istruttoria formale non ancora conclusi alla data del 31.12.90, fa obbligo al giudice istruttore di depositare, entro cinque giorni, il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero, per le sue requisitorie, a norma dell'art. 369 cod. proc. pen.1930 e di pronunciare quindi sentenza di proscioglimento ovvero ordinanza di rinvio a giudizio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 372 stesso codice. La ratio della norma è di tutta evidenza. Il legislatore attraverso il pronto deposito degli atti ha voluto innanzi tutto arrestare l'eventuale prosieguo di qualsivoglia attività istruttoria da parte del giudice, per poter giungere poi, in qualsivoglia modo, pur nel rispetto delle forme, ad una sollecita definizione dei procedimenti dinanzi a lui pendenti.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, tuttavia, non dà luogo a nullità nè a decadenza, non essendo queste espressamente previste. L'art. 244, 2° comma, disp. trans., infatti, così dispone "Quando non sono rispettati i termini indicati nell'art. 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello che ne informa il Ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero".

Nel caso di specie l'unico termine che non risulta rispettato è solo quello relativo al deposito della decisione. Tale inosservanza, tuttavia, non inficia, sul piano processuale, la decisione adottata poichè nel nostro ordinamento il mancato rispetto dei termini fissati per il deposito delle decisioni, comprese quelle del giudice istruttore, non ha mai prodotto nullità o decadenza, nè ha inciso in alcun modo sul potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla regiudicanda a lui devoluta. Trattasi, invero, di un termine meramente ordinatorio, la cui violazione può dar luogo, semmai, a responsabilità penale o disciplinare, ma non a carenza di giurisdizione anche perchè il Giudice Istruttore, sia pure come organo residuo, sopravvive ancora nell'ordinamento in virtù dell'art. 242, terzo comma, disp. trans. per i procedimenti espressamente previsti" (v. sentenza Corte Suprema di Cassazione, Caliciuri ed altri, 10.07.95).

Caso che s'attaglia perfettamente al presente.

Ma anche: "E' ben vero che per i procedimenti in istruzione formale che siano ancora in corso alla data del 31.12.1990, il comma terzo dell'art. 242 delle disposizioni transitorie configura come obblighi veri e propri gli adempimenti demandati al giudice istruttore di depositare entro cinque



giorni il fascicolo in cancelleria, di darne avviso al pubblico ministero per le requisitorie di cui all'art. 369 c.p.p. 1930 e di pronunciare quindi sentenza di proscioglimento ovvero ordinanza di rinvio a giudizio entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 stesso codice. Ed è altresì vero che, in virtù di codesta disciplina transitoria, imperniata sul punto deposito del fascicolo in cancelleria il legislatore ha voluto arrestare l'eventuale proseguimento di qualsiasi attività da parte del giudice istruttore per poter giungere così ad una rigida definizione dei procedimenti davanti a lui pendenti secondo il vecchio rito ovvero alla loro prosecuzione ad opera del pubblico ministero con l'osservanza delle norme del nuovo rito.

Il mancato funzionamento di un così articolato ed interdipendente meccanismo di termini costituito anche da quelli non espressamente menzionati ma sottesi nel citato art. 242, co. 3°, non è però produttivo nè di nullità nè di decadenze non essendo queste espressamente comminate e non potendo il giudice, a fronte della rigida disciplina dei termini perentori, resa ancora più rigorosa nel passaggio dal vecchio al nuovo rito (cfr. art. 182 c.p.p. 1930 e art. 173 co. 1° c.p.p. 1988) arbitrarsi di mutare in perentori termini che la legge non definisce espressamente tali. Peraltro non può sottacersi che – diversamente da quanto previsto in generale dal nuovo codice (cfr. art. 407 ult. co.), l'art. 244 co. 2° delle citate disposizioni transitorie (v. anche il successivo art. 258), pur prendendo in considerazione l'eventualità dell'inosservanza di detti termini, non l'ha sanzionata a pena di inefficacia o di inutilizzabilità essendosi limitato a stabilire che “quando non sono rispettati i termini indicati nell'art. 242 co. 2°, 3° e 4° il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte d'appello, che ne informa il Ministro di grazia e Giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero”.

Ne discende che nella specie l'inosservanza da parte del pubblico ministero del termine di 30 giorni previsto per le sue requisitorie dall'art. 369 c.p.p. 1930, e la mancata applicazione da parte del giudice istruttore del disposto dell'art. 369 co. 2° c.p.p. 1930 secondo cui “se il p.m. non presenta le sue requisitorie entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'art. 372”, non abilitano il giudice del dibattimento a dichiarare la nullità delle ordinanze di rinvio a giudizio. Ciò neppure sul presupposto della loro provenienza da giudice sprovvisto della capacità di ‘jus dicere’ essendo ben fermo principio che la nullità assoluta disciplinata dall'invocato art. 178 lett. “a” c.p.p. 1988 (come dall'art. 185 co. 1 c.p.p. 1930) si riferisce al difetto di capacità generico all'esercizio della funzione

giurisdizionale (mancanza dei requisiti occorrenti per la sua appartenenza all'ordine giudiziario) e non già al difetto delle funzioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (conf. Cass. I 5.5.1992 Amenta, CED 190230; per il vecchio codice, idem Cass. III 13 aprile 1985 n. 3465 Baio; Cass. V 23.1.1984 n. 555 Curaba).

In definitiva deve essere confermato il già espresso orientamento di questa Corte Suprema (cfr. Cass. VI 10.7.1995 Caliciuri ed altri) secondo cui l'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 242 co. 2, 3 e 4 non inficia sul piano processuale la decisione adottata sia perchè non è causa di nullità o decadenza, sia perchè non incide sul potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla regiudicanda a lui devoluta. Si tratta invero di violazione "che può dar luogo semmai a responsabilità penale o disciplinare ma non a carenza di giurisdizione anche perchè il giudice istruttore, sia pure come organo di regime transitorio sopravvive nell'ordinamento in virtù dell'art. 242 co. 3° disp. trans. per i procedimenti ivi espressamente previsti" (v. sentenza Corte Suprema di Cassazione, PM Crema, 03.10.95).

In effetti la ratio della norma è quella di pòr termine al prosieguo di qualsivoglia attività istruttoria da parte del giudice secondo il codice previgente, per pervenire poi, in qualsivoglia modo, pur nel rispetto delle forme, ad una sollecita definizione del procedimento.

Questa ratio e quindi la norma è stata rispettata. Non sussistono – si può affermare con sufficiente certezza – perciò nè difetti di giurisdizione, nè nullità nè decadenza nè altra sanzione che vizi questo provvedimento.

\* \* \* \* \*

## **DISPOSITIVO**

P. Q. M.

Visti gli artt. 374, 378 e 74 C.p.p. '30, ed artt. 242, 245 e 256, Disp. Trans. C.p.p. vigente e legislazione successiva;  
In parziale difformità dalle richieste del Pubblico Ministero;

DICHIARA

non doversi procedere in ordine al delitto di strage perchè ignoti gli autori del reato.

DISPONE

il rinvio a giudizio dinanzi la Corte di Assise di Roma, competente per materia e territorio, di:

BARTOLUCCI Lamberto, FERRI Franco, MELILLO Corrado, e TASCIO Zeno per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 289 C.P. di cui al capo A).

PUGLIESE Francesco per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. di cui al capo AI).

ALLORO Umberto per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. di cui al capo AM).

MASCI Claudio per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. di cui al capo AN).

NOTARNICOLA Pasquale per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. di cui al capo AO).

BOMPRESZI Bruno per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 372 C.P. di cui al capo AQ).

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di:

CARICO Luciano, BELLUOMINI Claudio, GIOIA Giuseppe in ordine a

tutti i reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste, e nei confronti di DE CRESCENZO Mario e MANDES Aurelio in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

#### DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di MUZZARELLI Gianluca in ordine ai delitti ascrittigli per non aver commesso il fatto e nei confronti di TESSITORE Pietro in ordine al delitto di cui ai capi V), escluso il riferimento al DA-1, e Z) perché il fatto non costituisce reato.

#### DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di:

MASSARI Porfirio in ordine al delitto di cui al capo AG), per morte del reo.

TROMBETTA Antonio in ordine al delitto di cui al capo AL) ai sensi art. 376 C.P.

MELILLO Corrado in ordine ai delitti pp. e pp. dagli artt. 378 e 478 C.P. di cui al capo B) perché estinti per prescrizione ed in ordine al delitto p. e p. dall'art. 323 C.P. rubricato nel medesimo capo poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

TASCIO Zeno in ordine al delitto di cui al capo C) poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed in ordine ai delitti di cui al capo D) (assorbita la fattispecie p. e p. dall'art. 255 C.P. in quella ex artt. 476 e 490 C.P.) perché estinti per prescrizione.

PISANO Franco, ZAULI Domenico e CAVATORTA Giovanni in ordine ai delitti di cui al capo E) poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato quanto alla fattispecie ex art. 323 C.P. e perché estinti per prescrizione in ordine alle altre, tutte sussunte in quella p. e p. dall'art. 378 C.P..

RUSSO Giorgio in ordine al delitto p. e p. dall'art. 323 C.P. di cui al capo F) poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed in ordine al delitto p. e p. dall'art. 479 C.P. contestato nel medesimo capo perché estinto per prescrizione.

ZULIANI Roberto in ordine ai delitti di cui ai capi G), H) ed I), tutti sussunti nella fattispecie p. e p. dagli artt. 81, 361 C.P. perché i fatti non

costituiscono reato per difetto di dolo.

SINIGAGLIA Guglielmo in ordine ai delitti p. e p. dall'art. 372 e 367 - così derubricato quello di cui all'art. 368 C.P. di cui al capo L) perché estinti per prescrizione.

BALLINI Adulio, ABATE Pasquale, DI GIOVANNI Mario, GIORDANO Avio, GRUPPUSO Giuseppe, LOI Salvatore, MASSARO Antonio, MUTI Sebastiano, ORLANDO Salvatore, SALME' Fulvio, SARDU Mario, TOZIO Sossio, VITAGGIO Giuseppe, in ordine ai delitti ai capi M), ed N), assorbita la condotta ex art. 378 C.P. in quella p. e p. dall'art. 372 C.P., ed esclusa l'aggravante ex artt. 110 e 112 n. 1 C.P. perché estinti per prescrizione nonché in ordine al delitto loro contestato al capo O) poiché il fatto non sussiste.

ABBATE Gerardo, DI MICCO Antonio, ACAMPORA Tommaso, ALBINI Lucio, SARNATARO Gennaro, ROCCO Gerardo, in ordine ai delitti loro contestati ai capi P) e Q) , assorbita la condotta ex art. 378 C.P. in quella p. e p. dall'art. 372 C.P., ed esclusa l'aggravante ex artt. 110 e 112 n. 1 C.P. perché estinti per prescrizione nonché in ordine al delitto loro contestato al capo R) per non aver commesso il fatto.

DE ANGELIS Vincenzo in ordine ai delitti di cui ai capi AA) ed AB) perché estinti per prescrizione.

FIORITO DE FALCO Nicola in ordine ai delitti ascrittigli di cui ai capi AD) - ritenuto commesso fino al luglio 1980 - e AE) perché estinti per prescrizione, e in ordine al delitto ascrittogli di cui al capo AC) perché estinto per morte del reo.

INZOLIA Vincenzo in ordine al delitto di cui al capo AF) perché estinto per prescrizione.

PICCIONI Adriano in ordine al delitto di cui al capo AI) perché estinto per prescrizione.

MANNUCCI BENINCASA Federigo in ordine ai delitti di cui al capo AP) perché estinti per prescrizione.

#### DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti delle posizioni indiziarie di CARIATI Nicola, COGLIANDRO Demetrio, COLTELLI Claudio, CURCI Salvatore, FERRACUTI Sandro, LIVI Angiolo, LO

GIACCO Domenico, LOMBARDO Bartolomeo, MALFA Sebastiano, MARAGLINO Cosimo, PARISI Giorgio, RAIMONDI Salvatore, SANTOLIVIDO Claudio, SANTUCCI Giorgio, TRAMACERE Luigi, ZECCHINI Cesare.

#### DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di MANNUCCI BENINCASA Federigo, in ordine agli indizi di reato di falso per soppressione; nei confronti di NOTARNICOLA Pasquale e BOMPREZZI Bruno, in ordine agli indizi di reato per favoreggiamento personale.

#### ORDINA

procedersi a separazione degli atti relativi agli indizi di reato ai sensi dell'art. 368 C.P. a carico di VANNO Alessandro; di quelli relativi agli indizi di reato ai sensi degli artt.372 e 378 C.P. a carico di: SIDOTI Francesco, GIANGRANDE Riccardo, BERARDI Antonio, MELONI Luciano, GIORDO Lorenzo, BLANDINI Carlo, FAZZINO Cesare, GAUDIO Francesco, PETRONI Gisberto, GUIDI Guido, GULLOTTA Giuseppe, ROSSI Gennaro, DI NATALE Salvatore, GOLINI Nicola, CESARO Luigi, PODRINI Carlo, STASIO Fausto, AMALDI Franco, SALVI Vinicio, PATRONI GRIFFI Vito, MONETA Carlo, PONGILUPPI Dante, DE GIUSEPPE Antonio, LAURETANI Antonio, COZZOLINO Donato, MARESIO Luigi, GON Alessandro, CAPITANI Mario, GIAGNORIO Matteo, PENTERICCI Giorgio, DE PAOLIS Mario, D'AMBROSIO Giuseppe e VALENTINI Francesco, tutti generalizzati come in atti, disponendo la trasmissione di copia degli esami testimoniali dei suddetti, meglio specificati alle pagg. 5429, 5430, 5431 e 5432, e della presente ordinanza-sentenza all'Ufficio del PM, per la prosecuzione delle indagini, secondo le norme del vigente codice di rito.

Roma, lì 31 agosto 1999

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
Dott. Rosario PRIORE